

FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA • • •

# Osservazioni FIRE sul decreto di recepimento della direttiva EED II - Atto 162

Considerazioni generali	3
Articolo 1 D.Lgs. 102/2014	3
Principio "prima l'efficienza energetica"	3
Articolo 2 D.Lgs. 102/2014	
Definizione di energy auditor ed EGE Definizione di grande impresa	
Articolo 7 D.Lgs. 102/2014	5
Introduzione di schemi di valutazione obbligatori per migliorare l'efficacia delle politiche  Meccanismi di supporto e certificati bianchi	6
Allargamento del monitoraggio dei consumi per favorire il raggiungimento degli obblighi Promozione degli energy manager	8
Articolo 8 D.Lgs. 102/2014	9
Valorizzazione del ruolo dell'EGE Introduzione di una soglia di consumo per l'obbligo di diagnosi energetica Promozione dell'EGE	9 9
Articolo 9 D.Lgs. 102/2014	10
Inserimento nelle bollette di elettricità e gas di informazioni utili per i consumatori finali Inserimento nelle bollette dei consumi di calore di informazioni utili per i consumatori fina	
Articolo 12 D.Lgs. 102/2014	10
Cancellazione del comma 5 in quanto superato dalla legislazione vigente	10
Articolo 15 D.Lgs. 102/2014	11
Potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica	11

#### La FIRE in sintesi

La Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia – FIRE – è un'associazione tecnico-scientifica indipendente e senza finalità di lucro, fondata nel 1987, il cui scopo è promuovere l'uso efficiente dell'energia, le fonti rinnovabili e la sostenibilità, supportando attraverso le attività istituzionali e servizi erogati le imprese, gli enti e gli operatori di settore, e promuovendo un'evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio.

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli oltre 2.200 energy manager individuati ai sensi della legge 10/1991, recependone le nomine e promuovendone il ruolo attraverso varie iniziative.

La compagine associativa – circa quattro soggetti fra società, enti e persone fisiche – è uno dei punti di forza della Federazione, in quanto coinvolge esponenti di tutta la filiera dell'energia, dai produttori di energia e tecnologie alle società di servizi e ingegneria, dalle utility alle ESCO, dagli energy manager ai consumatori finali di media e grande dimensione.

# Considerazioni generali

La direttiva EED II introduce elementi utili in vista della decarbonizzazione prevista dagli obiettivi comunitari, ma anche del Green new deal promosso a livello nazionale. Il suo recepimento nei tempi previsti è dunque un atto importante.

Il documento proposto contribuisce a migliorare il quadro esistente e a creare condizioni adeguate ad accelerare il processo di sviluppo del mercato dell'efficienza energetica, sebbene siano possibili integrazioni e molto dipenda dai provvedimenti attuativi previsti.

Si ritiene particolarmente importante che il principio "prima l'efficienza energetica" sia compreso e fatto proprio da tutte le Istituzioni coinvolte nella definizione e attuazione delle politiche energetiche, a partire dal Parlamento e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche degli altri Enti maggiormente coinvolti (e.g. Ministero dell'Ambiente, ARERA, ENEA, GSE, etc.).

In questa memoria sintetica ci limitiamo a evidenziare alcuni elementi che riteniamo importanti, cercando di fornire alcuni spunti per migliorare il provvedimento nel solco di quanto previsto dalla direttiva, e rinunciando a commenti di tipo generale.

Le parti in grassetto corsivo sono proposte di emendamento riferite all'articolo corrispondente del D.Lgs. 102/2014, come modificato dall'Atto 162.

# Articolo 1 D.Lgs. 102/2014

## Principio "prima l'efficienza energetica"

Il principio "prima l'efficienza energetica" sarà fondamentale per garantire uno sviluppo armonico delle politiche energetiche. Il principio è importante perché consente di minimizzare i costi della decarbonizzazione, riducendo le risorse richieste per conseguirla (suolo, materia, rifiuti, etc.). Non richiedono infatti superfici aggiuntive e riducono il carico sulle reti di elettricità e gas naturale e sui trasporti degli altri combustibili.

È fondamentale che il principio non rimanga un mero slogan. L'esperienza degli ultimi vent'anni dimostra infatti che i consumatori di energia – siano essi imprese, enti o famiglie – trovano molto più semplice investire in interventi di cogenerazione e fonti rinnovabili. E i policy maker a produrre politiche ad esse rivolte. Tali interventi risultano infatti più facilmente comprensibili rispetto all'efficientamento energetico di edifici e impianti, richiedono minori competenze tecniche, sono addizionali rispetto all'esistente (l'integrazione con gli impianti e i processi è dunque usualmente semplice) e godono di strumenti di incentivazione di più facile accesso (soprattutto se il confronto avviene con i certificati bianchi). Proprio per evitare questo rischio la Commissione europea ha deciso di esplicitare la priorità per l'efficienza energetica.

L'applicazione del principio "prima l'efficienza energetica" può essere vista sotto due punti di vista.

#### Dare priorità alla gestione lato domanda

Il primo significato del principio citato è quello di anteporre le risorse dal lato della domanda – ossia gli interventi di efficientamento energetico dei consumi finali – ogni volta che siano più convenienti dal punto di vista della società rispetto agli investimenti in infrastrutture energetiche

(compresa la generazione distribuita) nel raggiungimento degli obiettivi politici (decarbonizzazione, impatto ambientale, riduzione consumi energetici, riduzione dipendenza dall'estero, occupazione, etc.). Tale priorità è da applicarsi a qualsiasi livello alla pianificazione degli investimenti nel settore energetico.

In pratica nelle analisi costi benefici sulle infrastrutture energetiche andrebbe sempre verificato se ci fossero alternative più convenienti fondate sulla realizzazione di interventi aggiuntivi di efficienza energetica.

### Assicurare l'inclusione del principio in tutte le politiche energetiche

Si dovrebbe inoltre garantire che l'efficienza energetica sia adeguatamente promossa nell'ambito degli altri provvedimenti collegati al settore energetico, onde evitare che questi possano non sfruttare possibili sinergie o, peggio, contrastarne lo sviluppo. Ciò consente di operare in un contesto di pari opportunità fra efficienza energetica, fonti rinnovabili e altri obiettivi politici.

## Alcuni esempi:

- assicurare che provvedimenti come le agevolazioni agli energivori, utili per garantirne la competitività, siano accompagnati da richieste mirate a mantenere l'attenzione all'efficienza energetica (altrimenti potenzialmente penalizzata dalla riduzione dei costi energetici), come la certificazione ISO 50001 o lo stimolo alla realizzazione di interventi, fornendo un adeguato supporto tramite i certificati bianchi o altri strumenti;
- strumenti come il *demand response* devono ugualmente premiare sia gli interventi lato offerta (modulazione generazione) che quelli lato domanda (modulazione carichi);
- le concessioni sulle reti devono prevedere obiettivi di efficientamento energetico sulle reti stesse;
- i provvedimenti mirati alla diffusione dei contatori "smart" devono garantire che la loro installazione metta a disposizione dei consumatori degli strumenti utili a consentire di valutare il proprio livello di efficienza energetica, ad esempio sfruttando dati medi per tipologia di utente ricavati dal Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico.

Si valuta positivamente il fatto che lo schema di decreto abbia tenuto conto di quanto sopra in più punti, per quanto rimangano aspetti migliorabili. Si auspica che il Parlamento possa fare proprio il principio "prima l'efficienza energetica", per quanto di propria competenza, e invitare le Istituzioni competenti a fare altrettanto.

### Articolo 2 D.Lgs. 102/2014

#### Definizione di energy auditor ed EGE

Si suggerisce di modificare la definizione di Esperto in gestione dell'energia (EGE) in quanto fuorviante, salvaguardando lo scopo di evitare di introdurre una certificazione ad hoc per l'energy auditor e di garantire che gli EGE certificati in Italia siano riconosciuti come energy auditor negli altri Paesi dell'Unione europea.

Una possibile soluzione è la seguente:

Art. 2, 2, c) Energy auditor: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste da questo decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;

Art. 2, 2, c-bis) Esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;

## Definizione di grande impresa

La direttiva 2012/27/UE, sia nella versione originale che in quella consolidata rispetto alla direttiva 2018-2002, sottopone all'obbligo di diagnosi energetiche le imprese che non siano PMI. Sta infatti scritto "Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico (...omississ...)". Si suggerisce di adeguare la definizione di grande impresa nel decreto, non coerente con quella della direttiva e differente in termini di imprese coinvolte, tanto più che la definizione della direttiva risulta di più semplice comprensione.

Modifica suggerita:

Art. 2, 2,  $\nu$ ) grande impresa: impresa che non sia una PMI;

## Articolo 7 D.Lgs. 102/2014

## Introduzione di schemi di valutazione obbligatori per migliorare l'efficacia delle politiche

L'articolo 7 è determinante in quanto definisce le misure utilizzate per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva comunitaria per l'efficienza energetica, misure che impattano sia sulla capacità del Paese di raggiungere tali obiettivi, sia sull'effettiva promozione degli interventi di efficientamento energetico presso imprese, enti e famiglie.

L'esperienza applicativa sull'obiettivo 2020 ha dimostrato che:

- fondare il raggiungimento degli obiettivi su poche misure rischia di non essere sufficiente, in quanto esse possono non funzionare come previsto;
- intervenire sulle misure esistenti senza tenere conto dell'impatto delle stesse sul raggiungimento degli obiettivi rischia di produrre più danni che benefici; è dunque opportuno valutare con attenzione le possibili conseguenze delle modifiche introdotte nel corso degli anni;
- gli incentivi non servono solo a supportare il mercato dell'efficienza, ma a rispondere alle sfide della decarbonizzazione, a raccogliere i benefici multipli dell'efficienza energetica (e.g. salute, competitività, comfort, sicurezza, qualità ambiente, etc.) e ad adempiere agli obiettivi comunitari.

Ciò suggerisce una maggiore attenzione ed accortezza nella definizione delle misure di policy rispetto al passato, la necessità di poter contare su un numero maggiore di funzionari dedicati in ministeri strategici quali il MiSE, l'adozione di pratiche di valutazione e monitoraggio delle policy efficaci e trasparenti, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi, al fine di assicurare il massimo grado di oggettività nelle valutazioni.

## Modifica suggerita:

Art. 7, 9. Al fine di garantire l'efficacia delle misure attivate in relazione al presente articolo, il Ministero dello Sviluppo Economico produce annualmente, direttamente o attraverso GSE ed ENEA, rapporti dettagliati che consentano di monitorare il conseguimento degli obiettivi, il costo efficacia delle misure, gli effetti non energetici quali occupazione, investimenti attivati e ricadute ambientali e sociali. Ogni tre anni il Ministero dello Sviluppo Economico, a valere su una quota delle risorse disponibili per le misure considerate, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o più soggetti altamente qualificati per lo svolgimento di una valutazione approfondita delle misure, che analizzi le problematiche individuate nell'applicazione delle singole misure e proponga possibili soluzioni per superarle nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

## Meccanismi di supporto e certificati bianchi

Delle tre misure originariamente previste nell'orizzonte 2020 per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7 della direttiva tutte richiedono dei correttivi:

- le detrazioni fiscali per promuovere con maggiore efficacia le riqualificazioni profonde e la
  riqualificazione antisismica, superando gli attuali limiti legati alla disponibilità dell'intero
  capitale da investire (a tale proposito si ribadisce l'opportunità di allargare nuovamente il
  perimetro dello sconto in fattura, come già proposto nelle osservazioni inviate dalla FIRE
  in merito all'Atto 158), ma anche interventi come l'impiego di sistemi di intelligenza
  artificiale, capaci di ottimizzare l'uso degli impianti esistenti producendo risparmi
  consistenti a costi contenuti;
- il conto termico necessita integrazioni per poter essere impiegato con maggiore efficacia nel settore pubblico (per il quale è particolarmente difficile al momento il collegamento con i contratti EPC) e per poter includere un numero maggiore di interventi; si suggerisce di porre attenzione che la specializzazione proposta nel decreto sia bilanciata dall'inclusione degli interventi utili del settore residenziale in schemi alternativi di supporto.
- i certificati bianchi richiedono interventi drastici in quanto versano in una situazione critica e molto lontana da condizioni ottimali di funzionamento.

Qui ci limitiamo a segnalare alcune proposte legate al terzo meccanismo indicato, in quanto è quello che più richiede un intervento immediato e sostanziale.

Anzitutto vogliamo evidenziare che il fatto che gli obiettivi comunitari pongano un maggiore accento sulla riqualificazione degli edifici e sul settore trasporti non deve portare a trascurare l'industria. Alcune ragioni:

- il settore industriale è quello più pronto ad intervenire, in quanto ha iniziato a comprendere che l'efficienza energetica sarà sempre più uno strumento fondamentale per garantire la competitività delle imprese nel futuro, estendendo la visione su tutta la filiera;
- l'attenzione all'efficienza energetica da parte dell'industria potrà favorire anche il passaggio alla produzione di beni e servizi a minore impatto energetico nella fase di

- utilizzo, in grado di conseguire effetti sulla decarbonizzazione più rilevanti della riduzione dei consumi conseguita in fase di produzione;
- i tempi di ritorno del settore industriale sono più brevi e ciò garantisce la possibilità di avere a disposizione nuove risorse da investire nell'energia o in altri ambiti in tempi brevi, al contrario di quanto avviene negli altri settori, dove l'immobilizzazione delle risorse è lunga e per di più associata a capitali più consistenti;
- gli investimenti per l'efficienza energetica nell'industria necessitano di un supporto crescente man mano che le soluzioni più semplici vengono realizzate e si aprono possibilità di intervento maggiormente connesse coi processi industriali;
- avere un paniere di misure di sostegno che coprano interventi con tempi di ritorno più brevi
  è utile per garantire una maggiore sostenibilità economica delle risorse spese ed evitare il
  rischio di un nuovo effetto conto energia fotovoltaico legato agli interventi sugli edifici (per
  i quali preoccupano le spinte ad incrementare le percentuali delle detrazioni dell'ecobonus
  e a ridurre i tempi di rimborso delle stesse, che non si è sicuri siano state completamente
  analizzate negli effetti economici).

I certificati bianchi sono lo strumento indicato dal PNIEC per supportare il settore industriale e proprio per questo è importante che funzioni al meglio. A tal fine poniamo l'accento sui seguenti aspetti, non essendo possibile qui una disamina articolata del tema:

- al fine di evitare problemi con il regolamento sugli aiuti di stato, nonché di conseguire una maggiore efficacia delle risorse spese, è opportuno che il regime d'obbligo rimanga associato ad un mercato di scambio dei titoli;
- tale mercato per poter funzionare necessita di obiettivi in linea con le capacità dell'offerta
  di conseguirli, condizione che negli ultimi anni non è stata rispettata con gli effetti sui
  prezzi che hanno portato il MiSE ad intervenire passando a un regime di prezzi
  amministrati e all'emissione di titoli virtuali difficili da riscattare nel breve termine; gli
  obiettivi vanno dunque ridotti con effetto immediato, rimandando a un successivo periodo
  un nuovo incremento non appena l'offerta sarà tornata a crescere;
- il mercato, per funzionare, richiede inoltre che l'offerta sia elastica, ossia in grado di reagire a segnali di prezzo in tempi sufficientemente rapidi mettendo sul mercato nuovi interventi e dunque nuovi titoli; le regole attuali, che riconoscono i titoli solo sulla base di misure sul campo rendono questo impossibile; si suggerisce di consentire la rendicontazione trimestrale dei risparmi e, avendo introdotto nel 2017 dei vincoli sull'accorpamento dei progetti capaci di ridurre il rischio di comportamenti fraudolenti, la reintroduzione di schede standardizzate non basate sulla misura;
- la valutazione dei progetti deve avvenire con regole chiare e trasparenti, che consentano ai proponenti di ottenere i titoli con una ragionevole certezza, ben lontana dai tassi di rigetto degli ultimi anni, nell'ordine del 50%; vista la complessità dell'efficienza energetica ciò può avvenire solo semplificando le regole per i progetti più piccoli e attivando un dialogo continuo fra il GSE e i proponenti stessi, al fine di affrontare e risolvere i possibili problemi prima della presentazione dei progetti;
- l'esperienza di questi anni mostra che sarebbe utile che l'ARERA tornasse a svolgere un ruolo nel meccanismo, come raccordo fra MiSE e GSE, modulando gli obiettivi annuali e definendo alcune regole operative che richiedono interventi più frequenti di quanto non sia possibile fare con i decreti ministeriali.

Ciò premesso, si propone quanto segue:

Art. 7, 3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni modulazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, l'introduzione di misure atte a dare maggiore stabilità al mercato sia in condizioni di carenza che di eccesso di offerta, misure per l'incremento dei progetti presentati comprese schede semplificate che non richiedano misure dei consumi, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti. I decreti potranno inoltre prevedere l'allargamento delle misure ammesse e la possibilità di includere progetti remunerativi, individuando in tal caso modalità per ridurre la quantità di titoli riconosciuti al fine di mantenere l'incentivo entro una quota ragionevole del costo capitale affrontato.

## Allargamento del monitoraggio dei consumi per favorire il raggiungimento degli obblighi

Si ritiene, anche al fine di monitorare con maggiore efficacia i risparmi energetici conseguiti a livello Paese, di integrare il comma 8 affinché specifichi meglio le imprese soggette all'obbligo di comunicazione annuale, limitandole a quelle soggette all'obbligo di diagnosi energetica ai sensi del decreto.

Modifica suggerita:

Art. 7, 8. I risparmi di energia annui per i quali non siano stati riconosciuti incentivi secondo quanto previsto al presente articolo, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti dalle imprese di cui all'articolo 8 commi 1 e 3 o dagli enti pubblici che abbiano aderito a una convenzione Consip relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese e dagli enti all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

#### Promozione degli energy manager

La figura dell'energy manager è fondamentale nell'ottica del Green New Deal e delle politiche volte al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Al fine di promuoverne il ruolo e di garantire un'ottimale implementazione dei principi di questo decreto, nonché di favorire l'attuazione del principio "energy efficiency first" richiamato nelle direttive comunitarie, ed in linea con quanto previsto dalla legge 10/1991 all'art. 19 comma 2, si suggerisce di modificare l'art. 7 del decreto come segue (in grassetto le modifiche proposte rispetto al testo corrente):

Art. 7, 9. Ai fini di una più efficace attuazione delle misure di cui al presente articolo, la mancata nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 esclude tali soggetti dall'accesso agli incentivi di cui al presente articolo.

## Articolo 8 D.Lgs. 102/2014

#### Valorizzazione del ruolo dell'EGE

La norma UNI CEI 11339 sulla certificazione degli Esperti in gestione dell'energia (EGE) prevede una certificazione separata per gli esperti del settore industriale (EGE industriali) e civile (EGE civile). Con l'aumento dei soggetti certificati, che a marzo 2020 risultavano oltre 1.860, si ritiene utile collegare la possibilità di realizzare diagnosi nell'industria ai soli EGE industriali e analogamente per il settore civile ai soli EGE civili. Per gli altri settori si propone di mantenere accesso a entrambe le figure.

Modifiche suggerite:

Art. 8, 2-ter) Le diagnosi energetiche di cui ai commi 1 e 3 a partire dal 2022 dovranno essere firmate da EGE con certificazione industriale ai sensi della norma UNI CEI 11339 per le imprese appartenenti al settore industriale e da EGE con certificazione civile per le imprese del settore civile.

### Introduzione di una soglia di consumo per l'obbligo di diagnosi energetica

Come indicato nelle proposte per l'art. 2 del D.Lgs. 102/2014, si suggerisce di modificare la definizione di grande impresa coerentemente con la direttiva. A prescindere da questo, onde evitare che ci siano imprese sottoposte all'obbligo di diagnosi nonostante consumi energetici molto bassi, si raccomanda di introdurre una soglia minima di consumo annuo sotto la quale non applicare l'obbligo di legge. In presenza di consumi bassi, infatti, il costo di una diagnosi non risulta efficace in relazione ai potenziali benefici conseguibili.

Modifiche suggerite:

Art. 8, 3-bis) L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle imprese con consumi annui complessivi inferiori a una soglia definita dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite decreto direttoriale.

## Promozione dell'EGE

Onde assicurare che anche le diagnosi energetiche nelle PMI siano realizzate da EGE certificati, misura che si ritiene opportuna per garantirne la qualità, si suggerisce di indicare che le modalità di realizzazione delle diagnosi in tali imprese siano le stesse previste per grandi imprese e imprese energivore.

Modifica suggerita:

Art. 8, 10-bis) (...omississ...) Le diagnosi energetiche vengono eseguite con le stesse modalità previste per le imprese di cui ai commi 1 e 3, in particolare per quanto riguarda i soggetti ammessi all'esecuzione delle stesse.

## Articolo 9 D.Lgs. 102/2014

## Inserimento nelle bollette di elettricità e gas di informazioni utili per i consumatori finali

Per sensibilizzare adeguatamente i consumatori finali, in particolare quelli residenziali, si suggerisce di sfruttare al meglio le capacità dei contatori intelligenti e di strumenti quali il Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico per fornire ai consumatori indicazioni chiare sullo stato dei propri consumi rispetto a quelli di consumatori analoghi, in termini di composizione del nucleo famigliare, zona di residenza, area climatica, etc.

## Modifiche proposte:

Art. 9, 7, c). insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:

(...omississ...);

4) informazioni sui propri consumi in relazione alla media dei consumi di utenti residenziali con caratteristiche analoghe in termini di componenti del nucleo famigliare, zona climatica, area geografica e degli altri parametri ritenuti opportuni, nonché dei valori di consumo degli utenti più virtuosi. Tali informazioni possono essere integrate, ove possibile, con l'indicazione del possibile risparmio economico conseguibile migliorando lo stato energetico della residenza.

## Inserimento nelle bollette dei consumi di calore di informazioni utili per i consumatori finali

Si propone di introdurre anche per i consumi termici condominiali informazioni in fattura che consentano ai condòmini di verificare la propria condizione rispetto a nuclei famigliari o commerciali uso ufficio simili. A tal fine si propone di assegnare all'ENEA il compito di redigere un rapporto con le indicazioni dei consumi specifici tipici distinti per tipologia di nucleo, zona climatica, tipo di impianto termico, etc.

Art 9, 9. L'ENEA produce entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto un rapporto che consenta ai fornitori di integrare le informazioni di cui all'art. 8-ter con i dati di consumo medio di utenti residenziali con caratteristiche analoghe in termini di componenti del nucleo famigliare, zona climatica, area geografica e degli altri parametri ritenuti opportuni, nonché dei valori di consumo degli utenti più virtuosi.

## Articolo 12 D.Lgs. 102/2014

#### Cancellazione del comma 5 in quanto superato dalla legislazione vigente

Si suggerisce la cancellazione del comma 5, in quanto superato dall'attuale legislazione:

Art. 12, 5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

# Articolo 15 D.Lgs. 102/2014

# Potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Il Fondo nazionale per l'efficienza energetica è partito in ritardo e sottotono. Esso risulta peraltro uno strumento potenzialmente molto utile per il futuro, tenendo conto della necessaria espansione del finanziamento tramite terzi. A tal fine necessita di alcuni miglioramenti e potenziamenti, che si confida il MiSE saprà introdurre a breve.

Si segnala qui la possibilità, per la parte del Fondo erogata come finanziamento a tasso agevolato, di considerare la possibilità di integrare tale misura con una quota a fondo perduto a copertura della parte dell'investimento esclusa dal Fondo (quota che varia dal 20% al 40% a seconda del destinatario e degli interventi considerati). Ciò consentirebbe di dare maggiore spinta agli investimenti in questo settore, soprattutto nel settore della riqualificazione edilizia.

Modifica proposta:

Art. 15, 2, c) l'erogazione di contributi a fondo perduto a copertura della quota di finanziamento a tasso agevolato di cui al punto b) esclusa dall'agevolazione.